

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 30/03/2020

### FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:

- in data 05.02.2015, ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. \*\*\*199, estinto anticipatamente in data 30.04.2019, senza retrocessione integrale degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione;
- la natura delle commissioni/costi/prestazioni sostenute ha natura *recurring* e dunque, in quota parte devono essere restituiti i ratei non goduti.

Dopo aver esperito infruttuoso reclamo, la cliente ha proposto ricorso chiedendo:



Sulla scorta dell'importo richiesto dalla Banca in sede di estinzione anticipata e verificando la natura delle commissioni pattuite al momento della stipula, l'istante avrebbe dovuto ricevere dalla Banca la restituzione di un importo complessivo di € 861,47, ma nella realtà la Banca ha effettuato alcun rimborso al Cliente. Difatti, facendo applicazione dei criteri sopra espressi e, come specificato dal Collegio di Coordinamento con la Decisione n. 4483 del 28 aprile 2017<sup>5</sup>, si evince che il ricorrente avrebbe dovuto ricevere dalla Banca un importo complessivo di € 861,47, così come dettagliatamente specificato nella tabella che segue:

ONERI CORRISPOSTI	IMPORTO CORRISPOSTO	DURATA RESIDUA/DURATA TOTALE	IMPORTO RATEI	RATEI RIMBORSATI	RATEI DA SALDARE
COMMISSIONI ACCESSORIE	€ 1.056,00	59,17%	€ 624,80	€ 0,00	€ 624,80
SPESE FISSE CONTRATTUALI	€ 400,00	59,17%	€ 236,67	€ 0,00	€ 236,67
<b>TOTALE</b>			<b>€ 861,47</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 861,47</b>

Parte ricorrente intende chiedere oltre alle spese di procedura anche le spese di consulenza sostenute pari ad € 20 oltre IVA.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito quanto segue:

- in data 05.02.2015 il cliente ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. \*\*\*199, da restituire in 120 rate uguali e consecutive di €. 440,00 ciascuna (cfr. all.1 a ctd);
  - in sede di estinzione anticipata ha stornato gli interessi nominali per le rate non scadute al tasso convenzionalmente pattuito, nella misura di €. 8.789,03;
  - la formulazione della documentazione contrattuale indica chiaramente e in modo trasparente i costi rimborsabili e non;
  - le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali richieste dal cliente sarebbero *up front*;
  - le spese per l'assistenza difensiva non sono rimborsabili, stante il carattere stragiudiziale della controversia che non prevede obbligo di assistenza da parte di un legale.
- In conclusione l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-*sexies* TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che "occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del



*consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*



Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all'ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata dopo la scadenza di n. 49 rate (su n. 120 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali hanno natura *up front*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Importo del prestito	€ 31.006,75	Tasso di interesse annuale	11,72%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	440,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	30/04/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,32%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni accessorie				1.056,00	Upfront	40,32%	425,83		425,83
Spese fisse contrattuali				400,00	Upfront	0,32%	161,30		161,30
<b>Totale</b>				<b>1.456,00</b>					<b>587,13</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo, come sopra calcolato, è inferiore a quanto richiesto da parte ricorrente, la quale ha applicato il criterio del *pro rata temporis* anche agli oneri cd. *upfront*.

Non sussistono, attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 587,13.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA